



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 37 del 30/04/2020

OGGETTO: Emergenza COVID19- D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Disposizioni in materia di parchi, ville e giardini pubblici. Apertura al pubblico della Villa comunale

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei;
- in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stato individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, nonché degli effetti nell'ambito della provincia di Foggia;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 17 del 12/03/2020, n. 25 del 02/04/2020, n. 31 dell'11/04/2020, che qui s'intendono integralmente richiamate;

PRESO ATTO che **le misure adottate a livello governativo pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;**

CONSIDERATO che, in linea con quanto disposto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020- lettera "e)" dell'art. 1, si rende opportuno provvedere all'alleggerimento di alcune restrizioni relative all'accesso alle aree pubbliche comunali, tenuto conto del criterio di progressività e di sostenibilità

delle riaperture in funzione dei principi generali del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti;

RITENUTO di provvedere in tal senso, mediante **la riapertura condizionata e regolamentata della Villa Comunale** per ivi consentirne esclusivamente lo svolgimento di attività motoria, con esclusione di ogni altra tipologia di attività, limitatamente ai singoli individui ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e con divieto assoluto di ogni forma di assembramento, nonché nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, accompagnata dall'uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie;

PREMESSO che la persistenza dell'**alleggerimento delle restrizioni** di cui alla presente ordinanza **si fonda** principalmente **sulla verifica della sussistenza del più ampio senso di responsabilità da parte dei cittadini e della capacità degli stessi di conformarsi autonomamente ai principi generali del contenimento del contagio da COVID 19** così come innanzi descritti e previsti dalla normativa emanata in materia, per cui gli esiti dei comportamenti posti in essere dalla popolazione costituiranno elemento essenziale di valutazione per l'eventuale nuova chiusura della Villa Comunale;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, ai sensi del richiamato art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, adottando misure preventive, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni governative in materia, atte a contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione, limitando ogni possibile situazione di aggregazione di persone;

ORDINA

E' consentito l'accesso del pubblico alla Villa Comunale dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00:

- a) individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- b) con divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone e nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) per svolgere esclusivamente attività motoria con divieto di svolgimento di attività ludica, ricreativa o sportiva;
- d) con espressa raccomandazione dell'uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Non è consentito l'accesso al parco giochi ed al "boschetto".

L'ingresso è previsto esclusivamente dall'accesso principale del Pronao di Piazza Cavour mentre l'uscita è disciplinata mediante l'utilizzo esclusivo del varco di Via Galliani (altezza "rotonda").

La Villa Comunale verrà immediatamente chiusa al pubblico momentaneamente o anche per l'intero prosieguo della giornata e le persone presenti all'interno fatte defluire in uscita, ogni qualvolta risulti impossibile o particolarmente difficoltoso assicurare altrimenti il divieto di assembramento ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro:

- in presenza di un numero troppo elevato di visitatori;
- in presenza di comportamenti di uno o più visitatori non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatta salva la relativa attività sanzionatoria.

A seguito di ripetute chiusure temporanee dovute a modalità comportamentali non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, la Villa Comunale verrà chiusa al pubblico con ulteriore ordinanza sindacale, fino a nuova disposizione.

In sede di prima applicazione, in linea con i principi di gradualità e sostenibilità enunciati in premessa, resteranno chiusi gli esercizi commerciali e le attrazioni presenti all'interno della Villa Comunale.

La prosecuzione del divieto d'accesso ai restanti parchi e giardini pubblici cittadini recintati e non, ivi compresi i parchi gioco.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

La validità della presente ordinanza decorre dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizi LL.PP. – Ambiente – Servizio Integrato Attività Economiche;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella

